



# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- [comune.capitignano@postecert.it](mailto:comune.capitignano@postecert.it)

## ORDINANZE

<b>Registro Servizio</b> <b>N. 275 del 03-04-2017</b>	<b>Registro Generale</b> <b>N. 275 del 03-04-2017</b>
--	--

**Oggetto: ORDINANZA DI SGOMBERO EDIFICIO CLASSIFICATO "NON UTILIZZABILE", SITO IN CAPITIGNANO (AQ), VIA ROMA, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 1994, SUB. 2 (COME IDENTIFICATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA), DI PROPRIETÀ DEI SIGNORI CRESCENZIO UGO (C.F. CRSGUO64T10B658P) E DI STEFANO MARIA (C.F. DSTMRA38E41B658X).**

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE:**

- in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, 18/01/2017 si sono verificati eventi sismici di notevole entità, che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale, creando inoltre scompiglio e panico tra i cittadini di questo Comune;
- è in corso una campagna di sopralluoghi da parte di personale tecnico della Protezione Civile per rilevare l'entità dei danni causati dai suddetti eventi sismici;
- esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione degli indifferibili provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

**VISTA** l'Ordinanza N. 24 del 24.08.2016 e l'Ordinanza N. 28 del 29.08.2016 di istituzione del C.O.C.;

**VISTA** l'Ordinanza N. 10 del 19/12/2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, recante in oggetto: "*disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*";

**VISTA** l'Ordinanza N. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione;

**VISTA** la “*scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post – terremoto*” N. 02 del 22/02/2017 della squadra N. 1290, la quale attribuisce l’esito FAST “Edificio NON UTILIZZABILE” all’immobile sito in Capitignano (AQ), Via Roma, identificato catastalmente al foglio N. 10, particella N. 1994, sub. 2 (come identificato nell’allegata planimetria), di proprietà dei signori Crescenzo Ugo (C.F. CRSGUO64T10B658P) e Di Stefano Maria (C.F. DSTMRA38E41B658X);

### **ORDINA**

Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il NON UTILIZZO e la conseguente interdizione all’accesso dell’immobile sito in Capitignano (AQ), Via Roma, identificato catastalmente al foglio N. 10, particella N. 1994, sub. 2 (come identificato nell’allegata planimetria), di proprietà dei signori Crescenzo Ugo (C.F. CRSGUO64T10B658P) e Di Stefano Maria (C.F. DSTMRA38E41B658X).

Il messo Comunale è incaricato della notifica agli interessati.

La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di L’Aquila ed altresì affissa all’Albo Pretorio comunale di Capitignano.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di L’Aquila entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Abruzzo entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Si allega, alla presente ordinanza, copia della scheda FAST inerente l’edificio in oggetto.

**IL SINDACO  
PELOSI MAURIZIO**

**PUBBLICAZIONE**

ATTESTO che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online

Capitignano, 05-04-2017

**MESSO COMUNALE**  
(Muzi Achille)